



COMUNE DI LANUSEI

Provincia dell'Ogliastra

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **14**
DEL **25/06/2015**

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI LOCALI COMUNALI AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 10:35, nella sala consiliare del Comune, si è riunito in seduta pubblica ordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale composto dai Signori:

	Presenti	Assenti
1 FERRELI DAVIDE	X	
2 USAI FULVIO	X	
3 FERRAI GABRIELLA	X	
4 CONGIU NADIR PAOLO		X
5 DORE GIANCARLO	X	
6 ACAMPORA SALVATORE SEI	X	
7 CARRUANA MARIO	X	
8 PISANO MATTEO	X	
9 MARONGIU LUCA		X

	Presenti	Assenti
10 USAI RICCARDO	X	
11 DEIANA SUSANNA	X	
12 CAROBBI SILVIO STEFANO		X
13 MONNI ROBERTO		X
14 PRETTI LUCA		X
15 PIRAS LILIANA ANNA		X
16 PIRAS ATTILIO		X

Totale n. 9 7

Assume la presidenza **Davide Ferreli** in qualità di Sindaco .

Partecipa **Dott.ssa Maria Antonietta Basolu** nella sua qualità di Segretario Comunale .

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri:

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a deliberare sull' oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Lanusei, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà e con i propri principi statutari, riconosce nel volontariato e nell'associazionismo, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con la quale interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo della cultura e dello sport, di tutela della salute e dell'ambiente, di valorizzazione del territorio;
- il Comune sostiene e valorizza le forme associative che svolgono attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'ente, anche attraverso l'erogazione di contributi economici o benefici e agevolazioni di varia natura, quali la messa a disposizione gratuita di strutture e/o beni di proprietà comunale o il supporto organizzativo alle iniziative.

RICHIAMATI:

- l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale dispone che «1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.».
- il principio della fruttuosità dei beni pubblici, sancito per lo Stato dall'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e per i Comuni dall'art. 32, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che impone alle pubbliche amministrazioni di gestire il proprio patrimonio in modo da ottenere la massima redditività possibile.

DATO ATTO che:

- il citato art. 32, comma 8, della L. 724/1994 dispone che i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei Comuni sono determinati in ragione delle loro caratteristiche e a valori non inferiori a quello di mercato, «fatti salvi gli scopi sociali».
- l'art. 32, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, consente agli enti locali di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale ed alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

RICHIAMATI i pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, tra cui:

- parere n. 33/2009 della Sezione regionale di controllo del Veneto, in base al quale sebbene il comodato, in quanto contratto gratuito, costituisca una forma di utilizzo infruttifera, e dunque non in linea con il principio della redditività dei beni patrimoniali disponibili, per l'ente locale non risulta precluso a priori ricorrere a tale negozio quale forma di sostegno e di contribuzione indiretta «nei confronti di attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali»;
- parere del 24 aprile 2009, n. 716/2012 della Sezione regionale di controllo del Veneto, la quale rileva che «il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni»;
- i pareri n. 672/2010 e n. 349/2011 della Sezione regionale di controllo Lombardia, e parere n. 170/2013 della Sezione regionale di controllo Puglia, i quali ribadiscono che l'attribuzione del 'vantaggio economico' al destinatario del comodato si giustifica solo ed esclusivamente nella misura in cui le finalità perseguite dallo stesso rientrano tra quelle istituzionali del Comune, a nulla rilevando la natura di tale destinatario, giacché «la natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è

indifferente, purché detta attribuzione trovi la sua ragione giustificatrice nei fini pubblicistici dell'ente locale».

CONSIDERATO che qualsiasi atto di disposizione di un bene appartenente al patrimonio comunale, quale, *in primis*, la scelta del contraente cui concedere il bene in godimento, non può prescindere dal rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, che governano l'azione amministrativa, oltre che dal rispetto delle norme regolamentari dell'ente locale.

RITENUTO quindi opportuno, nell'ambito dell'autonomia assegnata al Comune, intervenire con uno strumento regolamentare – ai sensi della normativa sopra richiamata – a disciplinare le modalità di concessione in comodato d'uso gratuito di strutture di proprietà comunale, quale forma di vantaggio economico, ad associazioni senza scopo di lucro, favorendo la partecipazione del cittadino ed assicurando l'imparzialità, la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.

CONSIDERATA altresì la necessità di porre un limite alla discrezionalità amministrativa ed esercitare un'azione di contrasto al fenomeno della corruzione, in ossequio al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017, approvato dal Comune di Lanusei con Deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 18/03/2015.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area dei servizi tecnici, Geom. Francesco Pisano, e dal Responsabile dell'area degli affari giuridici ed economici, Dott.ssa Sandra Demurtas, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO il parere n. 8 del 18/06/2015 espresso dal Revisore dei Conti, Dr.ssa Tiziana Cuboni, ai sensi dell'art. 239, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale attribuisce al revisore tale funzione in materia di "proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali".

SENTITA l'illustrazione dell'Assessore Salvatore Serafino Acampora alla quale segue l'intervento del Consigliere Gabriella Ferrai, riportati nel verbale di seduta al quale si rinvia.

SENTITA, a seguito della sospensione della seduta e la ripresa dei lavori alle ore 12,10, l'illustrazione a cura del Sindaco dei seguenti emendamenti al regolamento in discussione, elaborati sulla base delle osservazioni formulate dal Consigliere Gabriella Ferrai:

1. uniformare la previsione contenuta al comma 3, art. 1 a quella riportata al comma 1 dell'art. 3, per cui al comma 3 l'espressione: "*Il Comune, per il perseguimento del pubblico interesse, intende utilizzare il proprio patrimonio immobiliare non destinato ad uso abitativo e non utilizzato*" verrà riformulato nel modo seguente:
"*Il Comune, per il perseguimento del pubblico interesse, intende destinare il proprio patrimonio immobiliare non utilizzato e non strumentale all'esercizio delle sue funzioni istituzionali*";
2. sostituire la previsione contenuta al comma 3 dell'art. 4, ultima riga, recante "*i bilanci degli ultimi due anni*" con "*idonea documentazione comprovante la situazione finanziaria*".

ACQUISITI sulle suddette proposte di modifica i pareri favorevoli:

- di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnici, Geom. Francesco Pisano;
- di regolarità contabile, espresso dal Segretario comunale Dr.ssa Maria Antonietta Basolu;
- del Revisore dei Conti, Dr.ssa Tiziana Cuboni;

le quali, sottoposte a votazione, vengono approvate all'unanimità.

RITENUTO, pertanto, di provvedere all'approvazione del regolamento di che trattasi nel testo come sopra modificato.

Con votazione palese ed unanime, espressa per alzata di mano

DELIBERA

DI APPROVARE il regolamento sulla concessione in comodato d'uso gratuito di locali comunali ad associazioni senza scopo di lucro, ", composto da n. 8 articoli e allegato al presente atto sub lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, nel testo emendato a seguito dell'approvazione delle modifiche di cui alla parte premessa.

DI DARE ATTO che sono abrogate le disposizioni regolamentari precedentemente adottate dall'ente nella materia in argomento.

DI TRASMETTERE copia del presente regolamento comunale ai Responsabili di Area per opportuna conoscenza.

DI RENDERE il presente atto, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134, del D.Lgs 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Data, 19/06/2015	FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI TECNICI F.to Franco Pisano
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Data, 19/06/2015	FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI F.to Sandra Demurtas

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Davide Ferrelli

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/06/2015:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 267/2000;

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi fino al 21/07/2015, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Lanusei, 06/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu



COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell'Ogliastra

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO
DI LOCALI COMUNALI AD ASSOCIAZIONI
SENZA SCOPO DI LUCRO**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 25/06/2015

Sommario

Art. 1- Principi e finalità	5
Art. 2- Oggetto del regolamento.....	5
Art. 3- Avviso pubblico per la concessione del comodato d'uso gratuito.....	5
Art. 4- Requisiti richiesti e modalità di presentazione delle domande.	6
Art. 5- Caratteristiche del comodato d'uso gratuito.	6
Art. 6- Oneri, obblighi e responsabilità del comodatario.....	6
Art. 7- Revoca ed esclusione da successive graduatorie.....	7
Art. 8- Clausola valutativa	7

Art. 1- Principi e finalità

1. Il comune di Lanusei valorizza le libere aggregazioni sociali attraverso cui si esprimono le personalità umane e agevola le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.
2. Il comune promuove e rafforza le risorse, i luoghi e le strutture in grado di avviare processi di aggregazione, di crescita culturale e coesione sociale sul proprio territorio.
3. Il comune, per il perseguimento del pubblico interesse, intende destinare il proprio patrimonio immobiliare non utilizzato e non strumentale all'esercizio delle sue funzioni istituzionali al fine di assicurarne la migliore fruibilità da parte dei cittadini e favorire lo sviluppo dell'associazionismo, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e in coerenza con le linee strategiche dell'amministrazione.

Art. 2- Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in comodato d'uso gratuito dei locali di proprietà del comune ad associazioni che, non avendo scopo di lucro, tutelano interessi generali della comunità e promuovono iniziative e progetti con finalità sociali aperti a tutti i cittadini.

Art. 3- Avviso pubblico per la concessione del comodato d'uso gratuito.

1. Il servizio deputato alla gestione del patrimonio predispone, con cadenza annuale, una proposta di deliberazione di competenza della giunta comunale che individua i locali di proprietà del comune, non utilizzati e non strumentali all'esercizio delle sue funzioni istituzionali, che siano nella disponibilità propria o di altri servizi da concedere in comodato per i fini di cui al presente regolamento.
2. La giunta, nella deliberazione di cui al comma 1, stabilisce i criteri sulla base dei quali avviene l'assegnazione degli spazi, gli eventuali requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti nel presente regolamento e le eventuali caratteristiche che possono costituire titolo premiale. Definisce, inoltre, in termini di canoni astrattamente esigibili dalla locazione dell'immobile, l'ammontare del beneficio economico riconosciuto al comodatario. Può altresì disporre che la concessione del comodato sia subordinata alla stipula di adeguata polizza assicurativa.
3. La giunta, con la deliberazione di cui al comma 1, conferisce mandato al servizio competente per l'emanazione di un pubblico avviso finalizzato alla formazione di una graduatoria per la concessione in comodato d'uso gratuito dei locali individuati.
4. L'avviso è pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del comune di Lanusei nonché in altri luoghi pubblici.
5. Nell'avviso sono indicati:
 - a) la specifica individuazione e la descrizione dei locali;
 - b) i requisiti di carattere generale e specifici richiesti ai comodatari;
 - c) la durata del comodato, che non può essere inferiore ad 1 anno e superiore a 3;
 - d) la possibilità di eventuali rinnovi;
 - e) gli oneri, gli obblighi e le responsabilità in capo ai comodatari.

6. Il termine per la presentazione delle candidature è stabilito nell'avviso di cui al presente articolo e non è inferiore a venti giorni.

7. Sul sito istituzionale è pubblicato l'elenco delle domande pervenute e, successivamente alle assegnazioni, l'elenco degli spazi concessi e dei beneficiari.

Art. 4- Requisiti richiesti e modalità di presentazione delle domande.

1. I destinatari della concessione in comodato d'uso gratuito dei locali comunali di cui al presente regolamento sono le associazioni culturali, sportive, ricreative, di volontariato, per la tutela della natura e dell'ambiente, per la valorizzazione del patrimonio artistico e storico che, costituite nel territorio cittadino, non hanno scopo di lucro, non svolgono attività economiche a titolo principale, non sono associazioni di categoria e non presentano cause ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

2. L'amministrazione mette i propri locali a disposizione delle associazioni di cui al comma 1 a condizione che vi sia corrispondenza fra il beneficio connesso e l'interesse della comunità. A tal fine le associazioni devono avere una consistenza tale da costituire punto di aggregazione sociale e utilizzare i locali per promuovere iniziative e progetti aperti a tutti i cittadini.

3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo presentano domanda al servizio competente redatta secondo i moduli predisposti dal comune e corredata, a pena d'inammissibilità, dagli atti attestanti la composizione e la rappresentatività degli organi, allegando idonea documentazione comprovante la situazione finanziaria e lo statuto dell'associazione.

Art. 5- Caratteristiche del comodato d'uso gratuito.

1. Il contratto di comodato d'uso contiene il divieto di subaffitto e di sub-comodato, la facoltà per il comune di ispezionare i locali, la dichiarazione di assunzione di responsabilità con riguardo all'uso del bene e ai danni provocati al bene stesso o a terzi, l'obbligo in capo al comodatario del risarcimento degli eventuali danni provocati e l'esclusione di responsabilità del comune in relazione all'utilizzo dei locali assegnati.

2. La concessione, per consentire la massima partecipazione e favorire lo scambio di idee e di saperi, prevede la condivisione degli spazi da parte di più destinatari.

3. L'aver avuto accesso alla concessione del comodato non osta alla possibilità di concorrere alla formazione di successive graduatorie a seguito di nuovi pubblici avvisi.

Art. 6- Oneri, obblighi e responsabilità del comodatario.

1. Sono a carico del comodatario i seguenti adempimenti:

- a) la pulizia dei locali assegnati in comodato, dei servizi igienici e delle parti comuni interne ed esterne;
- b) la manutenzione ordinaria dei locali assegnati;
- c) il servizio di apertura e chiusura della struttura negli orari concordati con il servizio competente sulla base del tipo di attività dell'associazione.

2. Sono a carico del comodatario le spese accessorie inerenti il bene, le utenze ed i consumi energetici da corrispondere direttamente o da rimborsare all'Amministrazione e le imposte e i tributi comunali dovuti.

3. Il comodatario si impegna ad utilizzare i locali esclusivamente per lo svolgimento dell'attività associativa e a custodire e restituire i locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso.

4. Il comodatario è tenuto a trasmettere al servizio competente una relazione scritta sull'attività svolta nel corso dell'anno e il relativo bilancio. Tali documenti sono pubblicati sul sito istituzionale del comune.

Art. 7- Revoca ed esclusione da successive graduatorie.

1. L'amministrazione procede alla revoca della concessione del comodato d'uso gratuito nei seguenti casi:

- a) scioglimento dell'associazione beneficiaria;
- b) sopravvenute esigenze di interesse pubblico, adeguatamente motivate.

2. Il mancato pagamento degli oneri dovuti e la reiterata violazione del presente regolamento e degli obblighi contrattuali comportano l'interdizione all'utilizzo dei locali comunali per almeno 5 anni.

Art. 8- Clausola valutativa

1. La giunta comunale esercita il controllo sull'attuazione del presente regolamento e ne valuta i risultati in relazione alle finalità perseguite.

2. Entro 6 mesi dall'assegnazione dei locali concessi in comodato con il primo avviso, il servizio competente trasmette alla giunta una relazione in cui sono evidenziati:

- a) il numero e la descrizione dei locali assegnati in rapporto alle richieste pervenute;
- b) la descrizione delle associazioni beneficiarie ed il campo di attività;
 - 1. la propria valutazione sulla prima applicazione del presente regolamento e le eventuali criticità riscontrate.

3. Successivamente la relazione riporta, con cadenza annuale, le sole informazioni di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. In occasione dell'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, l'assessore competente riferisce al consiglio comunale gli esiti dell'attuazione del presente regolamento e gli obiettivi raggiunti.